

Ref. 10967/18

Proc. n. 22544/2018 V.G.



TRIBUNALE DI TORINO

Sesta Sezione Civile

Il Giudice Designato, dott.ssa Manuela Massino,
letto il ricorso con cui **[REDACTED]** ha formulato domanda di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *ter* legge n. 3/2012;
ritenuta la competenza del Tribunale adito;
rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett a) della legge n. 3/2012 e che sussistono i requisiti soggettivi indicati dal comma 2 dell'art. 7 della citata legge;

preso atto che l'organismo di composizione della crisi, **dr.ssa Giulia Bisanti**, ha escluso la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 l.f. e ha attestato la fattibilità della liquidazione del patrimonio, non ha rilevando l'esistenza di atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

riservata ogni valutazione in ordine alla possibile esdebitazione della ricorrente;
rilevato che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinques* Legge 3/12;

ritenuto che il Liquidatore nominato debba procedere alla liquidazione dei beni immobili e mobili con modalità di vendita che consentano di perseguire il maggior soddisfacimento dei creditori e dunque con idonea pubblicità e invito a manifestazioni di interesse;

ritenuto congruo definire il limite di quanto occorre al mantenimento del ricorrente e del loro nucleo familiare nella somma dal medesimo indicata;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione dei beni mobili e immobili di **[REDACTED]**;

nomina

liquidatore la **dr.ssa Giulia Bisanti**, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui all'art. 14 *sexies* L. 3/12

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

dispone

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati a cura del Liquidatore, sul sito internet del Tribunale di Torino, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

dispone

che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante;

ordina

che il debitore consegni al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;

ordina

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del Liquidatore (ove il patrimonio comprenda beni mobili o beni immobili registrati).

Si comunichi.

Torino, 17.10.2018

Il Giudice Delegato
(D.ssa Manuela Massino)

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE FALLIMENTI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, 18 OTT 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosanna VALLINO